

STATUTO

IN VERE VICUS COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: INVERIGO CO VIA TRENTO 3

Numero REA: CO - 219057

Codice fiscale: 01816340135

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-05-2025 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" al n. 29257/9098 di repertorio

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO

1) È costituita una società cooperativa denominata

"IN VERE VICUS COOPERATIVA SOCIALE"

con sede in Comune di Inverigo.

2) La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2090 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

3) La Cooperativa, che non ha finalità di lucro, ha scopo mutualistico e si pone come cooperativa a mutualità prevalente ai sensi dell'art. 2512 del Codice Civile, come integrato dall'art. 111 - septies, delle Norme di attuazione e transitorie: essa persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini ai sensi della Legge n. 381/91.

La cooperativa, nel rispetto delle clausole di mutualità, opera per il conseguimento delle finalità di cui alla Legge n. 381/91 art. 1 lett. a) ispirandosi ai principi di solidarietà e di mutualità ed ha per oggetto la gestione di iniziative nel campo scolastico ed educativo.

A tale scopo la società può:

- a) istituire e gestire scuole di ogni ordine e grado destinate ai ragazzi del territorio,
- b) organizzare doposcuola e soggiorni estivi per ragazzi,
- c) obbligarsi tramite convenzioni con enti pubblici e privati e con lo Stato per la gestione di quanto previsto sub. a) e b) nonché ricevere contributi dagli enti suddetti (fermo restando che il contenuto di tali convenzioni non potrà mai essere tale da contraddire i principi fondamentali cui la società si ispira, in particolare in diritto di autogestione del soddisfacimento del bisogno di educazione e cultura);
- d) provvedere per conto dei soci ad acquisti di libri di testo, di altro materiale di documentazione nonché di sussidi didattici e audiovisivi;
- e) gestire attività sociali e culturali.

La società potrà inoltre provvedere al trasporto di alunni sia delle proprie scuole che di altri Istituti.

La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative, nonché l'assunzione di partecipazioni in altre imprese o società aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, nei limiti di legge, ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dello scopo sociale. La società potrà inoltre prestare garanzie e fidejussioni, an-

che a favore e per obbligazioni di terzi.

Le attività di carattere finanziario e di garanzia potranno essere intraprese solo se senza alcun carattere di prevalenza e non nei confronti del pubblico.

PATRIMONIO SOCIALE

4) Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote di valore minimo pari a Euro 50,00 (cinquanta virgola zerozero) e non superiore ai limiti di legge;
- b) dalla riserva legale;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.

5) Le quote sociali non possono essere cedute a terzi con effetto verso la società senza la preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

SOCI

6) Il numero dei soci è illimitato e variabile salvo le norme per il numero minimo previsto dalla legge.

Possono essere soci della Cooperativa persone fisiche e persone giuridiche.

I soci persone fisiche saranno ricompresi nelle seguenti categorie:

- soci fruitori: coloro che usufruiscono del servizio. A titolo esemplificativo e non esaustivo: genitori, nonni, zii, gli operatori, a qualsiasi titolo, nel campo socio-assistenziale ed educativo;
- soci lavoratori: i soggetti che prestano la loro attività lavorativa all'interna della cooperativa sotto forma di lavoro subordinato, di collaborazione e di lavoro autonomo;
- soci volontari: coloro che prestano la loro attività spontaneamente e non in esecuzione di specifici obblighi giuridici, gratuitamente, senza fine di lucro, anche indiretto, ma esclusivamente per fini di solidarietà. Ai soci volontari si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 della Legge 8 novembre 1991 n. 381; il numero dei soci volontari non potrà superare il limite previsto dalle vigenti leggi in materia,
- soci sovventori: saranno ammessi alle condizioni e con le limitazioni previste dall'art. 4 della legge 31.01.1992 n. 59 e dal presente statuto. I loro conferimenti, rappresentati da quote nominative trasferibili, ciascuna del valore di Euro 50,00, vanno a formare il capitale sociale destinato allo sviluppo tecnologico ed alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui al precedente art. 4.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci a secondo della categoria di appartenenza.

Possono altresì essere soci persone giuridiche, pubbliche o

private i cui statuti lo consentano, o nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

7) La cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, III comma, c.c., i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle sole assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in assemblea.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione della cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis C.C.. Agli stessi soci non spetta l'attribuzione dei ristorni.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria:

- l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda al Consiglio di Amministrazione che deve verificare la sussistenza dei requisiti. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei so-

ci. In caso di mancato accoglimento, il Consiglio di Amministrazione deve, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

8) L'ammissione a socio è fatta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) generalità complete, codice fiscale, domicilio o residenza, cittadinanza;
- b) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- c) l'impegno, per i soci interessati a prestare attività lavorativa, a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dal regolamento interno in conformità alle leggi vigenti sulla cooperazione e alle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- d) la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto.

Fermo restando il disposto del II comma dell'art. 2522 c.c., se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti b), c) e d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 6, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

9) I soci sono obbligati a versare, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

- l'importo del capitale sottoscritto;
 - l'eventuale sovrapprezzo, determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.
- I soci sono obbligati altresì all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

10) La qualità di socio si perde per recesso, morte, esclusione.

11) Oltre che nei casi stabiliti dalla legge il recesso è con-

sentito al socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione e/o che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Al recesso si applicano le norme di cui all'art. 2532 c.c.

12) Oltre che nei casi previsti dalla legge il Consiglio di Amministrazione escluderà il socio che:

a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) sia gravemente inadempiente rispetto ad obbligazioni nascenti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali, o dal rapporto mutualistico; si considera inadempiente il socio che per tre anni consecutivi non partecipi all'assemblea ordinaria di approvazione del bilancio;

c) previa intimazione da parte degli amministratori, si renda moroso nel versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo con la società.

13) Per gli eredi del socio defunto, e per il socio escluso o receduto, la liquidazione della quota sociale avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio.

ESERCIZIO SOCIALE - DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

14) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) agosto di ogni anno.

Nei termini di legge, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla redazione del bilancio e alla sua presentazione all'assemblea dei soci.

15) Gli utili eventuali andranno devoluti:

a) per non meno del 30% (trenta per cento) alla riserva legale;

b) il 3% (tre per cento) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

c) una eventuale quota a remunerazione del capitale effettivamente versato dai soci sovventori;

d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti e alle condizioni previsti dall'art. 7 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59.

In deroga a quanto sopra l'assemblea dedotte le quote di cui ai punti a) e b) può destinare l'eccedenza attiva residua a riserva straordinaria indivisibile.

16) Ristorni

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'assemblea in sede di approvazione del bilancio delibera sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

ORGANI SOCIALI

ASSEMBLEA

17) L'assemblea è ordinaria e straordinaria a sensi di legge. Essa delibera sugli argomenti previsti dal codice civile e può essere convocata anche fuori della sede sociale purché in Italia.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto lo richiedano, segnalate dal Consiglio di Amministrazione nella relazione unita al bilancio, l'assemblea potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, a norma dell'art. 2364 c.c.

L'assemblea delibera altresì le emissioni dei titoli dei soci sovventori stabilendo:

- gli importi complessivi;
- l'importo minimo dei conferimenti per ogni socio;
- i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote dei soci sovventori fermo restando quanto previsto all'art. 4, comma 6, della Legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- l'eventuale durata minima del conferimento e i casi e le modalità con cui i soci sovventori possono esercitare il recesso dalla cooperativa oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 C.C.;
- i compiti attribuiti al Consiglio di Amministrazione in merito all'emissione ed al collocamento di titoli, alla loro sottoscrizione ed all'ammissione dei sottoscrittori.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà inoltre convocare senza ritardo l'assemblea quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

18) Hanno diritto di intervenire alla assemblea i soci che siano iscritti da almeno novanta giorni nel libro soci.

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata anche da ciascun socio.

L'assemblea è convocata in sede sia ordinaria che straordinaria mediante lettera raccomandata, da inviarsi a tutti i soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della adunanza stessa e l'elenco delle materie da trattare.

Le assemblee potranno essere convocate, nel termine di cinque giorni, anche a mezzo posta elettronica, purché i relativi indirizzi (e le loro variazioni) siano annotati nel libro dei soci e purché le convocazioni siano inviate con messaggi con conferma di ricezione. A coloro che non abbiano comunicato i propri indirizzi di posta elettronica o di telefax, la convocazione sarà effettuata con raccomandata.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale, sono presenti tutti gli aventi diritto al voto e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo, ove nominati.

19) Ciascun socio cooperatore ha un voto. Ai soci cooperatori persone giuridiche sono attribuiti cinque voti purché abbiano sottoscritto quote sociali per un ammontare minimo di Euro 250,00.

20) L'assemblea ordinaria e straordinaria può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio-conferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci; è pertanto necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo di posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio / video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

21) I soci possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta.

Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe e della costituzione.

22) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dalla persona designata dalla assemblea, che nomina pure il segretario, anche non so-

cio.

23) L' assemblea sia ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati i soci portatori della maggioranza assoluta dei voti di cui dispongono tutti i soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Esse debbono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

24) Normalmente le votazioni si fanno per alzata di mano. Dovranno farsi per appello nominale o per acclamazione, a seconda che l'assemblea lo deliberi a maggioranza.

Le nomine alle cariche sociali sono fatte a maggioranza relativa, salvo che avvengano per acclamazione.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

25) La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 21 (ventuno) membri, nominati dalla assemblea, in maggioranza tra i soci della cooperativa o tra le persone indicate dai soci persone giuridiche.

Gli amministratori durano in carica sino ad un massimo di tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Non sono cumulabili le cariche all'interno della Cooperativa. Oltre ai compensi determinati dall'assemblea, agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente, a sensi di legge, quando il presidente lo ritenga opportuno, o a richiesta di almeno due membri del Consiglio, con qualsiasi mezzo cartaceo o telematico, che ne garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità dei Consiglieri.

In particolare è necessario che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e di partecipare simultaneamente alla discussione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione, salvo che si tratti di assemblea totalitaria, i luoghi audio/video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno af-

fluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti all'adunanza.

26) L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Sono attribuite alla competenza dell'organo amministrativo anche tutte le decisioni nelle materie e nei casi previsti dall'art. 2365 comma 2 c.c..

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni sei mesi gli organi delegati devono riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, ove nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

27) I consiglieri eleggono tra loro un Presidente, ed eventualmente un Vice Presidente.

Nominano anche per la redazione dei verbali un segretario che può essere anche estraneo al Consiglio.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la firma e la rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente è autorizzato ad eseguire incassi di qualsiasi natura e a qualsiasi titolo da pubbliche amministrazioni e da privati rilasciando liberatoria quietanza. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società avanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa.

Il Presidente, in caso di urgenza o impedimento, è sostituito a tutti gli effetti dal Vice Presidente sotto la responsabilità di quest'ultimo. Di fronte ai terzi, ai soci e a tutti i pubblici uffici la firma del Vice Presidente fa piena prova degli estremi dell'urgenza e dell'assenza per impedimento del Presidente.

La rappresentanza della cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al ri-

guardo.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE

28) L'Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via facoltativa, nomina un Organo di controllo o un revisore legale dei conti.

Nel caso di nomina dell'organo di controllo, spetta alla Assemblea definire la sua composizione monocratica o collegiale, e il relativo compenso.

Ad esso, alle condizioni di cui all'art. 2409 bis c.c., è affidata anche l'incarico di revisione legale dei conti se non diversamente deliberato.

Si applica l'art. 2477 c.c.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

29) La cooperativa si scioglie per le cause indicate ai numeri 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'articolo 2484 c.c. nonché per la perdita del capitale sociale.

In caso di scioglimento della società, l'assemblea procederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri.

30) In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59.

PRINCIPI MUTUALISTICI

31) I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare ai sensi dell'art. 2514 del Codice Civile la Cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi;
- b) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- c) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

DISPOSIZIONI GENERALI E VARIE

32) Il funzionamento tecnico e amministrativo della società potrà essere disciplinato da regolamenti da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dalla assemblea.

33) Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto di tre arbitri, tutti nominati dal Presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti del luogo ove ha sede la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro quindici giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel ter-

mine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del Collegio arbitrale.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del presidente del Collegio arbitrale.

Il Collegio arbitrale dovrà decidere entro centoottanta giorni dalla nomina. Il Collegio arbitrale deciderà in via irrituale secondo equità.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del Collegio arbitrale vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombenente, salvo diversa decisione del Collegio arbitrale.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

34) Per tutto quanto non espressamente previsto, valgono le disposizioni di legge vigenti sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile contenente la "Disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 c.c. si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società per azioni.

F.to: Federico Cornaggia - sigillo

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 22 del D.lgs 7 marzo 2005 n. 82.